

Certificazione SOA e bonus edilizi: le Entrate illustrano le regole

di [Federico Gavioli](#)

Pubblicato il 4 Maggio 2023

L'Agenzia delle Entrate fornisce alcuni chiarimenti sulla misura introdotta con il cd. decreto Ucraina, che prevede, ai fini del riconoscimento degli incentivi fiscali per interventi edilizi, l'affidamento dei lavori di importo superiore a 516mila euro esclusivamente mediante il rilascio della certificazione SOA.

L'Agenzia delle Entrate ha analizzato l'**ambito di applicazione della certificazione SOA**, che consentirà l'**accesso al superbonus e agli altri bonus edilizi** in caso di **esecuzione dei lavori di importo superiore a 516.000 euro**.

La novità introdotta con il decreto Ucraina

L'articolo 10-bis, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21 (cd. Decreto Ucraina), convertito, con modificazioni, dalla [legge 20 maggio 2022, n. 51](#), prevede che nel caso di realizzazione di **lavori** che abbiano un **importo superiore a 516.000 euro** e per i quali viene richiesta la **possibilità di accedere al meccanismo degli incentivi del 110%**, di cui al decreto-legge n. 34 del 2020 e ss.mm.ii. cd. [decreto Rilancio](#), le imprese esecutrici debbono essere in **possesso di particolari qualificazioni**.



Nello specifico è previsto che ai fini del riconoscimento degli incentivi fiscali di cui agli articoli 119 e 121 del decreto Rilancio, a decorrere **dal 1° gennaio 2023** e fino **al 30 giugno 2023**, l'**esecuzione dei lavori di importo superiore a 516.000 euro**, relativi agli

interventi previsti dal citato articolo 119, ovvero dall'articolo 121, comma 2 (cosiddetto **superbonus 110%**) del medesimo decreto- legge n. 34 del 2020, può essere **affidata**:

- a. ad **imprese in possesso**, al momento della **sottoscrizione del contratto di appalto** ovvero, in caso di imprese subappaltatrici, del contratto di subappalto, della occorrente **qualificazione del sistema unico di qualificazione degli esecutori di contratti pubblici** ai sensi dell'articolo 84, del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
- b. ad imprese che, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto ovvero, in caso di imprese subappaltatrici, del contratto di subappalto, documentano al committente ovvero all'impresa subappaltante l'**avvenuta s**

Abbonati per poter continuare a leggere questo articolo

Progettato e realizzato da professionisti, per i professionisti, ogni piano di abbonamento comprende:

- contenuti autorevoli, puntuali, chiari per aiutarti nel tuo lavoro di tutti i giorni
- videoconferenza, per aggiornarti e ottenere crediti formativi
- una serie di prodotti gratuiti, sconti e offerte riservate agli abbonati
- due newsletter giornaliere

A partire da 15€ al mese

Scegli il tuo abbonamento